Bozzi L, 'La Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: la rivoluzione (promessa) e il compromesso (trovato). Riflessioni e interrogativi' (2025) 1 EJPLT.
DOI: https://doi.org/10.57230/EJPLT251LB

EJPLT
ISSN 2704-8012



La Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: la rivoluzione (promessa) e il compromesso (trovato). Riflessioni e interrogativi*

Directive EU on corporate sustainability due diligence: the (promised) revolution and the (found) compromise. Reflections and questions

LUCIA BOZZI
Professore ordinario Diritto privato
Università degli studi di Foggia

Abstract

Il contributo indaga sulla sostenibilità muovendo dall'analisi della recente direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese, ripercorrendone l'iter normativo, soffermandosi sugli aspetti più qualificanti e tentando di metterne in rilievo punti di forza e criticità. Vengono infine formulati alcuni interrogativi in merito alla efficacia e al realismo delle scelte politiche e normative euro unitarie in tema di sostenibilità.

The paper investigates sustainability starting from the analysis of the recent directive on corporate sustainability due diligence. It traces the legislative process of the Directive and focuses on its most qualifying aspects, attempting to highlight its strengths and weaknesses. Finally, it raises some questions regarding the effectiveness and realism of the EU's political and regulatory choices on sustainability.

* L'articolo è stato pubblicato nel volume CAGGIANO I.A., MOLLO A.A. (a cura di), *Il diritto della sostenibilità nella prospettiva europea e italiana: testi di riferimento*, Napoli, Suor Orsola Benincasa Università Editrice, 2024, e rientra nell'ambito delle attività della Cattedra Jean Monnet "*European Green rights: reshaping fundamental rights for next generations*" (EUGREENEXT) presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (UNISOB), titolare della cattedra Prof.ssa Ilaria A. Caggiano, 2022-2025, bando ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH, progetto n. 101047962. www.eugreenext.eu

© The author(s) 2025, published by Suor Orsola Benincasa Università Editrice.
This contribution is licensed under a Creative Common Attribution 4.0 International Licence CC-BY-NC-ND, all the details on the license are available at:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Keywords: Sustainability; Directive EU on corporate sustainability due diligence; effectiveness of EU choices on sustainability

Summary: 1. Sostenibilità: un nuovo totem di difficile traduzione normativa. – 2. La Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Ruolo dello Stato e ruolo delle imprese nella realizzazione della sostenibilità. – 3. I contenuti della Direttiva, tra versione originaria e versione approvata: il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? – 4. Tra velleità e realismo, molti interrogativi.

1. Sostenibilità un nuovo totem di difficile traduzione normativa.

La sostenibilità rappresenta uno dei *totem* del nostro tempo: tutti sono d'accordo sulla sua desiderabilità e tutti convengono sulla necessità di operare, in ogni campo, scelte "sostenibili".

Il passo successivo alla celebrazione (cui non è estranea una certa dose di autoassoluzione) di tale desiderabilità, ovvero declinare la nozione in chiave politica, e conseguentemente normativa, e decidere quindi chi, in quale misura e come debba accollarsi i costi (imprescindibili) di tale sostenibilità risulta invece (inevitabilmente) maggiormente divisivo e problematico.

Si preferisce pertanto parlare di sviluppo sostenibile, orientando così la sostenibilità in una direzione meno difficile da accettare. In modo per nulla casuale, infatti, i testi normativi in tema di sostenibilità sono per lo più dedicati allo sviluppo sostenibile[12]: la sostenibilità deve qualificare sì lo sviluppo, ma è

[*] Il testo riproduce, con qualche minima differenza il contributo pubblicato su I.A. CAGGIANO, A.A. MOLLO (a cura di), *Eu Green Rights: ridistribuzione dei diritti fondamentali per le generazioni future*, Suor Orsola Benincasa Università Editrice, 2024, ISBN 979-12-5511.

[2] E. CHITI, *Oltre la disciplina dei mercati: la sostenibilità degli ecosistemi e la sua rilevanza nel Green Deal* europeo, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, n. 2/2022, p. 9; A FANTINI, *Sostenibilità e regime remediale nella vendita dei beni di consumo*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana* No 18, febrero 2023, p. 435; F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Rivista Quadr. Diritto dell'ambiente*, 2010, p. 9 ss.; F. FRACCHIA-S. VIRNILE, *Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale*, in *Regioni*, n. 1-2/2022, p. 44 «il principio dello sviluppo sostenibile, principio cardine della tutela ambientale, ma anche paradigma di carattere più generale che, richiamando i doveri imprescindibili di solidarietà e responsabilità, si presta a un'applicazione più estesa, per tutte le sfide che coinvolgono gli interessi delle generazioni future». M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica: quale "bilanciamento"?*, in *Leggi civ. comm.*, 2024, p. 76, osserva «Il problema, dunque, è se la tutela ambientale sia ancillare allo sviluppo o se, al contrario, lo sviluppo sia strumentale alla tutela dell'ambiente, al punto da parlarsi non già di «sviluppo sostenibile», inteso come utilizzazione economica degli ecosistemi "compatibile" con la conservazione della natura, bensì, in una prospettiva rovesciata, di «protezione sostenibile» per indicare –…– l'interesse "superprimario" di evitare il sacrificio dell'ambiente naturale fino al limite della sostenibilità economica". Osserva tuttavia M. LIBERTINI, *Gestione "sostenibile" delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*, in *Contratto e impr*esa, 2023, pp. 76- 77, che lo sviluppo sostenibile rappresenta «obiettivo tendenziale, non traducibile pienamente e immediatamente nella realtà, alla luce dell'attuale esperienza della civiltà umana...». La lett. c) al num. 1 dell'art. 1, aggiunta nel testo approvato a marzo 2024 e poi confermato a giugno suggerisce del resto con chiarezza la necessità di "compatibilità" tra le esigenze della sostenibilità e dello sviluppo (economico, quindi del business) («obblighi che incombono sulle società di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 oC in linea con l'accordo di Parigi»).

comunque forgiata in funzione di esso [3]. Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile sembra del resto muoversi anche la nostra carta costituzionale, che nel modificare l'art. 41 stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana e riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali[4].

[3] F. FRACCHIA-S. VERNILE, *op. cit.*, p. 6. Il riferimento alla sostenibilità e in particolare allo sviluppo sostenibile è recente, ma non recentissimo. Lo sviluppo sostenibile è infatti definito già nel rapporto finale della Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo, istituita in ambito ONU nel 1983 e presieduta da Gro Harlem Brundtland (tale definizione «Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri", è divenuta una sorta di modello a cui si sono poi ispirate tutte le definizioni successive») e si trova citato nella Carta di Nizza (Art. 37, Tutela dell'ambiente, «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile»), nel trattato di Amsterdam (Articolo 2, «La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri»), nel Trattato di Lisbona (Preambolo, «DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori»; art. 3, «3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore …. 5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite»), e ancora definito nell'art. 2 del Reg. CE 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7.11. 2000 (Art. 2, «Ai fini del presente regolamento: per «sviluppo sostenibile» si intende il miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popolazioni interessate, entro i limiti della capacità degli ecosistemi, attraverso la salvaguardia del patrimonio naturale e della sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e future»), per non richiamare che alcune fonti

[4]La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha anche modificato l'art. 9, introducendo tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La costituzionalizzazione della sostenibilità è tema che merita un approfondimento che non può essere svolto in tale sede e che pertanto si è deciso di richiamare soltanto. Sarebbe velleitario anche pretendere di fornire sul punto riferimenti bibliografici esaustivi, v. tuttavia T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *DPCE online*, n.1/2016, 43 e ss.; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2018; M. FRANCAVIGLIA, *Le ricadute costituzionali del principio di sostenibilità a dieci anni dal Trattato di Lisbona. Spunti ricostruttivi alla luce della giurisprudenza europea e costituzionale*, in *Federalismi,* n. 19/2020, p. 54 ss.; D. IACOVELLI, *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione nell'ecologia delle idee*, in *Jus Vita e pensiero*, 29.06.2022; A. LAMBERTI, *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla luce della legge cost. 1/2022*, in *Nomos* 3-2022**;** M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Quad. cost.*, 2021, 285 ss.; Id, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 1/2022; E. DI SALVATORE, *Brevi riflessioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Costituzionalismo*, 1, 2022; L. CASSETTI, *Riformare l'art.41 della Costituzione: alla ricerca di "nuovi" equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?*, in *Federalismi*, 2 febbraio 20222, p. 188 ss.; V. CARIELLO, *Per un diritto costituzionale della sostenibilità (oltre la "sostenibilità ambientale")***,** in *Orizzonti del dir. comm.*, 2/2022**;** M.

Il collocamento della sostenibilità nella prospettiva dello sviluppo - una prospettiva, dunque, non eversiva rispetto all'attuale assetto politico, sociale ed economico, ed anzi perfettamente in sintonia con esso - non è tuttavia sufficiente a risolvere tutte le questioni. Anche declinare la sostenibilità in termini di sviluppo sostenibile non esime infatti dall'individuare chi debba accollarsi i costi connessi a tale qualifica.

La direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (da adesso anche, la Direttiva) rappresenta un tentativo di tradurre sul piano normativo la "sostenibilità"[5].

La versione originaria risalente al febbraio 2023 non è mai stata approvata. Merita tuttavia di essere illustrata in quanto esprime in modo paradigmatico quanto prima accennato circa la problematicità connessa a ogni tentativo di lasciare il rassicurante piano della retorica della sostenibilità - dove è facile essere d'accordo - per avventurarsi in quello, assai più accidentato (e a forte rischio di impopolarità), della traduzione normativa della sostenibilità.

2. La Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Ruolo dello Stato e ruolo delle imprese nella realizzazione della sostenibilità.

L'*incipit* della Relazione, dove vengono indicati motivi e obiettivi della (allora proposta di) Direttiva, si presenta rivelatore dell'approccio del legislatore europeo: «La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo della transizione dell'Unione a un'economia verde e climaticamente neutra, in linea con il Green Deal europeo, e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, compresi i rispettivi obiettivi in materia di diritti umani e ambiente. A tal fine è necessario attuare processi globali di attenuazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi nelle catene del valore, integrare la sostenibilità nei sistemi di governo societario e di gestione e inquadrare le decisioni aziendali in termini di diritti umani, impatto climatico e ambientale, oltre che in termini di resilienza della società a più lungo termine».

Obiettivi estremamente ambiziosi, per il raggiungimento dei quali è necessaria una gestione globale e, in particolare, il coinvolgimento della compagine "produttiva" societario/imprenditoriale[6]. Di questo il legislatore europeo si mostra perfettamente consapevole, come emerge chiaramente nei Cons. 7 e 8 e più ancora nel Cons. 14, che recita «La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità

MELI, *In tema di ricadute privatistiche della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2022, p.549; M. BENVENUTI, *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti,* in *Riv. AIC*, 2, 2023; V. DE SANTIS, *La Costituzione nella transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art. 41 della Costituzione*, in *Nomos* 1-2023; C. BUZZACCHI, *Attività economiche e ambiente nel prisma (o mantra?) della «sostenibilità»*, in *Riv. AIC*, 4, 2023; C. CAMARDI, *Diritto civile e nuovi valori costituzionali. Qualche suggestione da recenti riforme*, in *Jus civile*, 2023, 557 ss.

[5] Dir. 2024/1760 CE del Consiglio del 13.6.2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

[6] M. PENNASILICO, *op. cit.*, pp. 81-82, rileva che «l'attività d'impresa a scopo di lucro è destinata ad essere superata da una nuova nozione di c.d. "lucro sostenibile"».

attraverso l'individuazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano»[7]. Fin qui, tuttavia, nulla che possa considerarsi assolutamente nuovo [8].

Destinatari della Direttiva, nella sua "vecchia versione" sono, ai sensi dell'art. 2, solo le «società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle condizioni seguenti: (a) avere avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio; (b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), avere avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, purché almeno il 50 % di tale fatturato netto sia stato generato in uno o più dei settori seguenti», ritenuti particolarmente "impattanti", ovvero «i) fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; iii) estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi)»[9].

Inoltre, «si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di un paese terzo e soddisfano una delle condizioni seguenti: (a) avere generato un fatturato netto di oltre 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio; (b) avere generato un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR, ma non superiore a 150 milioni di EUR, nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, purché almeno il 50 % del fatturato netto della società a livello mondiale sia stato generato in uno o più dei settori elencati al paragrafo 1, lettera b)».

Resterebbero quindi escluse dall'ambito applicativo le piccole e medie imprese (pmi), presumibilmente perché si vuole evitare di imporre loro oneri

[7] Quanto riportato nel testo è stato confermato, con qualche modifica, nel cons. 16 della Direttiva definitivamente approvata.

[8] M. PENNASILICO, *op. cit.*, p. 82, «Del resto, la "sostenibilità" è divenuta quasi una *condicio sine qua non* di esistenza dell'impresa: basti pensare che, se è quotata, è tenuta a perseguire il "successo sostenibile" in base al Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana (109), che ha assunto valenza prescrittiva e non più di *soft law*; se vuole operare nel settore del public procurement, il nuovo Codice appalti (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) impone di "incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche", e di "garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale" nonché "l'introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico- ambientali» (art. 1, comma 2, lett. f, l. 21 giugno 2022, n. 78, che ha delegato il Governo in materia di contratti pubblici); se intende ottenere finanziamenti dal sistema bancario, l'impresa è tenuta a certificare molteplici requisiti di sostenibilità e di adesione a codici e principi di matrice ESG; se non vuole, infine, perdere quote di mercato e clienti, deve dimostrare che prodotti o servizi rispettino elevati standard di sostenibilità».

[9] Cfr. art. 2 n. 1, lett. b) e Cons. 22, testo "originario".

organizzativi eccessivi. Una scelta ragionevole e a ben vedere perfino condivisibile. L'esclusione, tuttavia, è solo apparente. Le pmi rientrano infatti nell'ambito applicativo della Direttiva in via per cd indiretta, nella misura in cui rappresentano una parte della catena del valore di imprese più grandi. Gli obblighi previsti non vincolano infatti solo la società direttamente investita ai sensi dell'art. 2, ma si estendono, per il tramite il tramite di questa, anche a tutti i soggetti, comprese le pmi, con i quali l'impresa intrattiene rapporti consolidati. Ai sensi dell'art. 7, la società è infatti tenuta a «chiedere a ciascun partner commerciale con il quale intrattiene un rapporto d'affari diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società ("sistema a cascata contrattuale")»; è altresì tenuta anche ad «effettuare gli investimenti necessari per conformarsi" a tale modello nonché ad «d) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari consolidato qualora il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione ne metta a repentaglio la sostenibilità economica»[10].

Inevitabile, a questo punto, chiedersi se, per come concepita, l'esclusione delle pmi dall'ambito applicativo della Direttiva sia davvero funzionale allo scopo di evitare di imporre a tali soggetti oneri organizzativi eccessivi.

Quanto al profilo oggettivo, gli obblighi previsti nella Direttiva consistono, in sostanza, nell'obbligo di diligenza, che viene declinato dal legislatore europeo in modo puntuale. Questo obbligo, che deve essere integrato in tutte le politiche aziendali comprende «a) descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine; b) codice di condotta che illustra le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società; c) descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari consolidati»[11]. E ancora, ciascuna società deve adottare misure adeguate per individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e, se l'impatto è collegato alla catena del valore cui partecipa, dai suoi rapporti d'affari consolidati, deve altresì adottare misure adeguate per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani e impatti ambientali negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente (artt. 6-7[12]).

La Direttiva interviene poi, in maniera incisiva, sulla stessa autonomia della società, la quale «è tenuta ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta le azioni seguenti: (a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in

[10] Cfr. art. 10 testo definitivo.
[11] Cfr. art. 7 testo definitivo.
[12] Cfr. artt. 10 e 11 testo definitivo.

questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative di prevenzione e minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine; (b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave»[13].

Il disegno che emerge da questa complessa architettura è, in sostanza, basato sulla convinzione che le società "grandi", in virtù della loro forza contrattuale, dovrebbero essere in grado di "imporre" comportamenti virtuosi anche ai propri partner commerciali, che dovrebbero essere scelti solo tra partner virtuosi e dai quali, in ogni caso, la società "grande" può comunque sciogliersi, si direbbe "per giusta causa", nel corso del rapporto.

Si prevede poi che ciascuno Stato membro designi una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali. Tali autorità dovranno disporre di poteri e risorse adeguate a realizzare i compiti loro assegnati, compreso il potere di richiedere informazioni e di svolgere indagini in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dalla Direttiva.

Come detto, nulla di assolutamente nuovo, almeno per quanto riguarda il nostro ordinamento[14]. Un giudizio sul rilievo della proposta limitato a tale aspetto sarebbe tuttavia riduttivo. Il testo presenta infatti, comunque, profili di interesse, che prescindono dalla novità. Basti pensare alla puntuale (e, volendo, ci si potrebbe addirittura chiedere se anche pervasiva) declinazione dell'obbligo di diligenza, all'obbligo per la società capofila di evitare di stringere rapporti commerciali con partner rispetto alla cui attività sia emerso un impatto negativo, di interrompere il proprio rapporto d'affari con la partner qualora questa non si sia adeguata agli standard richiesti, al potere dell'autorità di controllo di adottare «provvedimenti correttivi proporzionati alla violazione e necessari per porvi fine» nonché di «adottare misure provvisorie per scongiurare il rischio di danni gravi e irreparabili». Intervenire in modo così incisivo su scelte proprie dell'autonomia privata, quali l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale con il proprio partner non rappresenta, a ben vedere, un tratto tipico della nostra tradizione giuridica. Così come del resto, non lo è attribuire ad autorità di controllo, cioè a soggetti terzi, l'individuazione di misure correttive direttamente incidenti su scelte relative a politiche di impresa, anch'esse tipica espressione di autonomia privata.

3. I contenuti della Direttiva, tra versione originaria e versione approvata: il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?

Certamente, la prospettiva tradizionale della "autosufficienza del mercato"[15], fondata sul presupposto che ai pubblici poteri spetti solo il compito di consentire il corretto funzionamento del mercato stesso e di vigilare su esso, non sembra adeguata al raggiungimento degli obiettivi, estremamente

[13] Cfr. art. 10 testo definitivo.
[14] V. *supra*, nt. 6 e *infra*, testo e note.
[15] C. MIGNONE, *Diritti e sostenibilità. Una ricostruzione per immagini*, in *Actualidad Jurìdica Iberoamericana* N°14, febrero 2021, p. 217, «cade anche la mitologia liberista del mercato concepito come una realtà naturale che si regola da sé, in assenza di un bene comune sovraordinato al benessere economico».

ambiziosi, posti a fondamento della Direttiva[16]. Obiettivi, del resto, che si collocano ben oltre la "tradizionale" prospettiva del mercato, finalizzato al mero conseguimento del profitto. E di tale inadeguatezza il legislatore europeo sembra (a giudicare dalla formulazione del testo normativo) perfettamente consapevole. Nel disegno legislativo, infatti, l'impresa non può limitarsi a conseguire il proprio profitto, ma è chiamata a concepire un sistema di produzione sostenibile secondo gli standards dettati dal legislatore, che coinvolgono l'intera catena di valore dell'impresa stessa. L'impresa dovrebbe cioè valutare *ex ante* i possibili rischi in ambito ambientale e di diritti umani connessi alla attività che intende svolgere e progettare quindi la propria politica aziendale in modo da eliminarli o quanto meno, ove ciò non sia possibile, mitigarli. Dovrebbe inoltre monitorare continuamente il proprio modello organizzativo e produttivo, eventualmente individuando, di concerto con i portatori di interessi, le necessarie azioni correttive e corredando tali azioni con un piano che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi che consentano di misurare i progressi. Una sorta di sostenibilità by design modellata sullo schema del D. lgs. 231/2001 e di molte altre norme di derivazione europea, tra cui lo stesso Reg. 679/2016 in tema di protezione dei dati personali. Forse, l'unica opzione praticabile, visto che buona parte della "filiera" produttiva è delocalizzata in paesi terzi, dove è impossibile per l'autorità statuale effettuare controlli e imporre sanzioni.

L'apparato rimediale si svolge su un triplice piano: "pubblico", contrattuale e aquiliano. Sul piano pubblico si prevede che gli Stati stabiliscano, per il caso di violazione degli obblighi della Direttiva, sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» e che laddove si tratti di sanzioni pecuniarie si fondino sul fatturato della società (art. 20)[17]. Sul piano contrattuale si prevede, come accennato, che le imprese possano chiedere garanzie contrattuali ai propri partner commerciali circa l'osservanza del codice di condotta da questi sottoscritto e che debbano astenersi dall'allacciare un rapporto, ed eventualmente sciogliersi da esso qualora sia stato dimostrato «l'impatto negativo» (art. 7)[18]. Sul piano aquiliano, le società saranno ritenute responsabili dei danni se non hanno ottemperato agli obblighi previsti dagli artt. 7 e 8 e se «a seguito di tale inadempienza si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell'entità mediante le misure adeguate previste agli articoli 7 e 8, e che ha causato danni». La società "capofila" non sarà tuttavia considerata «responsabile dei danni causati da un impatto negativo prodotto dalle attività di un partner indiretto con il quale intrattiene un rapporto d'affari consolidato, a meno che, nello specifico caso, fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità»[19].

[16] A. Lalli, *Implicazioni istituzionali ed economiche delle regolazioni e dei programmi del* green deal *europeo*, in *Ambiente e diritto*, n. 2/2024, p. 13 ss.; E. Chiti, *op. cit.*, p. 5.
[17] Cfr. art. 27 testo definitivo.
[18] Cfr. art. 11 testo definitivo.
[19] Cfr. art. 12 testo definitivo.

La versione della proposta di Direttiva presentata nel febbraio 2023, come anticipato, non è stata approvata. In prossimità della data fissata per la definitiva approvazione l'annunciata astensione di alcuni paesi (che avrebbe avuto il valore di voto contrario), tra cui la Germania, ha infatti indotto la Commissione a rinviare la votazione per tentare di trovare un compromesso. La circostanza che la contrarietà alla Direttiva provenisse dalla Germania non è un dato privo di rilievo. La Germania è un paese che già può vantare richiami normativi alla tutela ambientale[20], una legge relativa alla vigilanza sulla catena del valore, una consolidata sensibilità green e una struttura industriale importante, ma è un paese in recessione. La contrarietà della Germania riflette quindi la preoccupazione, che sarebbe ingenuo confinare alla Germania (se non altro in considerazione del peso della stessa all'interno dell'economia UE) e che può ragionevolmente estendersi all'intera UE, per i costi derivanti dalla applicazione della Direttiva e rende decisamente incalzanti gli interrogativi sulla reale capacità della Ue di sostenerla. Il 19 marzo 2024 è stato infine approvato un testo di "compromesso", qualcuno potrebbe maliziosamente dire "al ribasso", e il 13 giugno 2024 la Direttiva è stata definitivamente approvata.

L'impianto normativo è confermato e il testo, apparentemente, non subisce alcuno stravolgimento. Risulta tuttavia (significativamente) ridimensionato l'ambito applicativo della norma, che prevede, secondo un approccio graduale, per le aziende con 5.000 dipendenti e un fatturato annuo di 1.500 milioni di euro un processo di applicazione di tre anni; per le aziende con 3.000 dipendenti e un fatturato di 900 milioni di euro quattro anni; per le aziende con 1.000 dipendenti e un fatturato di 450 milioni di euro cinque anni. I settori ritenuti ad alto rischio, con conseguente assoggettabilità alla Direttiva anche per imprese con soglie di fatturato e di dipendenti inferiori per le imprese attive in tali settori, sono stati momentaneamente eliminati dalla sfera di applicabilità della Direttiva stessa, anche se con una clausola che potrebbe permetterne la reintroduzione in futuro. Per quanto riguarda la catena di valore, la responsabilità a valle è stata circoscritta alle sole relazioni commerciali dirette. Sono state, inoltre, escluse dal perimetro della due diligence le attività di smaltimento, smantellamento e riciclaggio dei prodotti, nonché quelle di compostaggio e di smaltimento di rifiuti in discarica. Un mutamento per nulla marginale, che, secondo le prime stime, dovrebbe escludere dall'ambito applicativo della Direttiva oltre il 50% delle imprese che nella versione precedente sarebbero invece risultate coinvolte.

L'individuazione degli stakeholders continua ad essere caratterizzata da una certa vaghezza e, in particolare, non è chiaro a chi tale individuazione spetti[21].

[20] V. l'art. 20a della *Grundgesetz*, introdotto nel 2002. Sul punto cfr. M. ATRIPALDI, *Il principio di sostenibilità nelle Costituzioni: la disciplina dell'ordinamento tedesco*, in *Nomos*, 1-2022.

[21] Cfr. art. 3, Definizioni, 1, lett. n) «"portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, consumatori e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, compresi i dipendenti dei partner commerciali e i rispettivi sindacati e rappresentanti dei lavoratori, le istituzioni nazionali in materia di diritti umani e ambiente, le organizzazioni della società civile le cui finalità includono la protezione dell'ambiente e i legittimi rappresentanti di tali persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti». La definizione è stata integrata nella versione approvata nel marzo 2024 e in via definitive in giugno). Sul punto, F. DEGLI INNOCENTI, *Nuove sfide regolatorie del diritto privato europeo nel prisma della sostenibilità. La proposta di direttiva sulla* Corporate Sustainability Due Diligence, in *Actualidad Jurìdica iberoamericana*, N°18 febrero 2023, p. 827.

Qualora sia la stessa impresa a effettuarla, il rischio di "scelte" opportunistiche, volte a preferire categorie più "docili" e maggiormente "in sintonia" con le esigenze produttive, a scapito di altre, più organizzate e bellicose, risulta infatti evidente. Ancora più problematica può risultare l'individuazione di criteri che stabiliscano la prevalenza dell'una o dell'altra categoria di portatori di interessi nell'ipotesi (tutt'altro che meramente ipotetica) in cui tali interessi si presentino tra loro insanabilmente confliggenti e non sia pertanto possibile addivenire a una composizione[22]. Si pensi all'esempio classico, e nient'affatto di scuola, di portatori di interessi desiderosi di salvaguardare l'ambiente e altri decisi invece a tutelare il posto di lavoro o comunque i benefici economici derivanti per il territorio dalla presenza di un'impresa inquinante. E ancora, una certa impresa potrebbe rappresentare un vantaggio dal punto di vista della concorrenza e quindi della sostenibilità economica, contribuendo all'abbassamento dei prezzi, ma, al contempo, rappresentare un problema dal punto di vista ambientale, quale "sostenibilità" deve prevalere? Senza contare che anche la salvaguardia ambientale può presentare diverse declinazioni ed essere guardata da diversi punti di vista: sacrificare l'ecosistema di una comunità indigena per estrarre un materiale che consente la costruzione di elementi informatici, magari meno inquinanti di altri costruiti con diverso materiale, è sostenibile? Ed è eticamente accettabile? Ed eventualmente entro quali limiti? Anche al prezzo del "sacrificio" della comunità indigena? E, soprattutto, a chi spetta decidere? Affidare in tali ipotesi il bilanciamento degli opposti interessi alla composizione privata (impresa e vari portatori di interesse, specie dalla stessa individuati) appare a ben vedere_soluzione alquanto problematica.

L'impianto dell'apparato rimediale è rimasto, nella sostanza, invariato. Valutarne adesso l'efficienza appare senz'altro prematuro. Sembra pertanto più opportuno limitarsi a qualche brevissima riflessione di carattere generale e inevitabilmente prospettico.

Per quanto riguarda le controllanti, l'efficacia delle sanzioni derivanti dalla violazione degli obblighi di diligenza dipenderà in larga misura dalla efficacia del lavoro delle autorità di controllo[23]. La procedura di reclamo, prevista dall'art. 14, anche se teoricamente è possibile l'attivazione anche per iniziativa di singoli, sarà infatti, con ogni probabilità per lo più intrapresa da sindacati o organizzazioni della società civile o, eventualmente, ad opera dell'autorità di controllo.

La responsabilità risarcitoria di tipo aquiliano, in sostanza prevista, come accennato, nei limiti della prevedibilità del danno, non sembra invece destinata a giocare un ruolo di primo piano. Al suo utilizzo su larga scala si rivelerà probabilmente di ostacolo la difficoltà di individuare il soggetto eventualmente leso e ancor più di provare che il danno prodottosi è

[22] F. DEGLI INNOCENTI, *op. cit.*, p. 827.

[23] The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): an analysis of the potential economic and legal impacts, by Audinga Baltrunaite, Romualdo Canini, Francesca Chiarelli, Enrica Consigliere, Piera Coppotelli, Federico Fornasari, Tommaso Loizzo, Sauro Mocetti, Chiara Muraca, Raffaele Parrella, Federico Schimperna and Enrico Sette, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), Number 869 – July 2024, reperibile su www.bancaditalia.it, p. 32, «Finally, appropriate public supervision of the due diligence obligations is key to ensuring effective, rather than formal, compliance with the Directive».

conseguenza immediata e diretta della inosservanza dell'obbligo di diligenza[24]. L'effetto più importante del rimedio sembra quindi da rintracciare sul versante reputazionale e di promozione di un comportamento corretto e "sostenibile" da parte dell'impresa convenuta piuttosto che su quello risarcitorio.

Per quanto riguarda le controllate, ovvero le imprese a valle della catena del valore, in linea di massima, l'apparato rimediale sconta una debolezza di fondo: il sistema di controllo laddove, come di frequente, queste abbiano la propria sede ed operino in un paese terzo si presenta obiettivamente problematico. Consentire, anzi, *rectius*, imporre alla società "capofila" di interrompere il rapporto contrattuale con le controllate in caso di violazione degli obblighi di sostenibilità, a meno che ciò non rischi di generare (sembrerebbe, a giudizio della controllante) un impatto ancor più negativo[25] pare rimedio sulla carta molto incisivo ed efficiente. Tuttavia, a ben vedere, la sua efficienza risulta non poco ridimensionata dalla difficoltà di controllo.

È molto probabile, anzi praticamente certo, che le controllanti, in ossequio al Cons. 39, chiederanno alle controllate di sottoscrivere un codice etico di condotta, tuttavia, o si ritiene (con approccio alquanto formalistico) l'obbligo della controllante esaurito nell'ottenimento di tale sottoscrizione, oppure, muovendo dalla consapevolezza dei limiti di efficienza di tale rimedio, è necessario interrogarsi sugli strumenti per verificare (non la conformità alle necessarie prescrizioni ma) l'osservanza del codice da parte delle imprese della catena del valore. Il potere di indagine delle autorità di controllo, infatti, si arresta ai confini dell'UE e quindi, in sostanza, il controllo, che deve essere necessariamente effettuato nel paese terzo dove la società opera, sarebbe affidato ad organizzazioni di lavoratori o appartenenti alla società civile, anche operanti nel paese UE in cui ha sede la controllante, o alla stessa società "capofila". Con criticità evidenti in ambedue le ipotesi.

Per quanto riguarda la società "capofila", il rischio di comportamenti opportunistici - sia perché volti a sciogliere un rapporto contrattuale divenuto ormai troppo oneroso o, comunque, meno conveniente di altri, sia perché volti alla conservazione del rapporto contrattuale ritenuto particolarmente

[24] The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): an analysis of the potential economic and legal impacts, cit., p. 12, «Indeed, it may be difficult for the alleged injured party, who is not part of the company's organization, to prove that the company has breached its due diligence duty».

[25] Cfr. art. 10, Prevenzione degli impatti negativi potenziali, «6. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 2, 4 e 5, come opzione ultima la società è tenuta ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con un partner commerciale in collegamento con il quale o nella catena di attività del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta, come opzione ultima, le azioni seguenti: a) adozione e attuazione senza indebito ritardo di un piano d'azione in materia di prevenzione rafforzato per lo specifico impatto negativo, utilizzando o aumentando l'effetto leva della società attraverso la sospensione temporanea dei rapporti d'affari in relazione alle attività in questione, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; il piano d'azione comprende un calendario specifico e adeguato per l'adozione e l'attuazione di tutte le azioni ivi contenute, durante il quale la società può anche cercare partner commerciali alternativi; b) se non è ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine, o se l'attuazione del piano d'azione in materia di prevenzione rafforzato non è riuscita a prevenire o attenuare l'impatto negativo, cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave. Prima di sospendere temporaneamente o cessare un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione o cessazione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere o cessare il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione».

conveniente, a costo di "chiudere un occhio" sulla inosservanza del codice di comportamento - non può essere sottaciuto. Né può essere sottaciuto il rischio di complessiva inadeguatezza delle organizzazioni che dovrebbero vigilare, istituzionali e/o appartenenti alla società civile. Perché tali organizzazioni possano adempiere efficacemente il compito che la Direttiva affida loro è infatti indispensabile un particolare "*humus*", dato da molteplici fattori: presenza di media indipendenti, una società civile vivace e animata da organizzazioni non solo attive, ma anche autonome dal potere politico ed economico, ben strutturate e capaci di impegnarsi in campagne che sovente esigono sforzi considerevoli e protratti nel tempo[26]. Quasi superfluo osservare che si tratta di fattori non presenti in uguale misura tra i Paesi Ue e non di rado molto poco presenti nei paesi terzi dove è più frequentemente collocata la "catena di valore" e dove tali controlli (effettivi ed efficienti) sarebbero più necessari: un risultato davvero paradossale.

4. Tra velleità e realismo, molti interrogativi.

Prematuro, in questa fase, trarre delle conclusioni, sia pure provvisorie[27]. Qualche interrogativo, tuttavia, appare inevitabile. Non tanto con riguardo alle soluzioni tecniche, sicuramente migliorabili ma certamente non peggiori che in altri testi normativi. Né con riguardo all'impatto dogmatico/sistematico, non certo rivoluzionato né dall'ampliamento – frutto di lenta e costante evoluzione – della responsabilità aziendale fino a comprendere, in talune ipotesi, la catena dei subappalti[28], né dalla conformazione dell'autonomia privata per l'interesse

[26] P. FRANZINA, *Il contenzioso civile transnazionale sulla* corporate accountability, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2022, *passim* ma spec. p. 845 ss.

[27] The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): an analysis of the potential economic and legal impacts, cit., p. 6, «Under the CSDDD, companies will have to bear the costs of carrying out due diligence and of setting up the organizational structure to perform this activity. These costs cannot be estimated on the basis of the data currently available», e ancora, p. 31 «The effectiveness of the Directive in pursuing its goal is difficult to assess at this stage based on the available data. It will depend on how the chain of activities will be defined, how private enforcement rights will be exercised and how public supervision will be carried out».

[28] Si pensi al caso "Alviero Martini", società nei cui confronti il Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, ha recentemente disposto l'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), pur non essendo i vertici della società indagati. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto di adottare tale misura avendo ravvisato un possibile caso di "caporalato" e sfruttamento del lavoro nella "filiera" produttiva. O si pensi al caso Brt, società posta per un certo periodo in amministrazione giudiziaria, sempre dal Tribunale di Milano, per "capolarato" riguardante la "filiera". O, più di recente, alla notizia dell'apertura di un'istruttoria, da parte dell'AGCM, «nei confronti di alcune società del Gruppo Armani …e … di alcune società del Gruppo Dior … per possibili condotte illecite nella promozione e nella vendita di articoli e di accessori di abbigliamento, in violazione delle norme del Codice del Consumo. In entrambi i casi, le società potrebbero avere presentato dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale non veritiere, in particolare riguardo alle condizioni di lavoro e al rispetto della legalità presso i loro fornitori. Inoltre, le società avrebbero enfatizzato l'artigianalità e l'eccellenza delle lavorazioni. A fronte di tali dichiarazioni, per realizzare alcuni articoli e accessori di abbigliamento, le società si sarebbero avvalse di forniture provenienti da laboratori e da opifici che impiegano lavoratori che riceverebbero salari inadeguati. Inoltre opererebbero in orari di lavoro oltre i limiti di legge e in condizioni sanitarie e di sicurezza insufficienti, in contrasto con i livelli di eccellenza della produzione vantati dalle società» (AGCM, Comunicato stampa, 17 luglio 2024). Recentemente (14 luglio 2025) organi di stampa hanno riferito che è stata disposta l'amministrazione giudiziaria per Loro Piana s.p.a., azienda italiana specializzata nel settore del tessile e dell'abbigliamento di lusso, in quanto, secondo i magistrati milanesi, la produzione di alcuni capi, affidata a sub appaltatori, sarebbe stata «effettuata in contesti lavorativi operanti in regime di sfruttamento dei lavoratori». In particolare, «Loro Piana nell'affidare l'appalto…, non può non sapere, sia da semplici riscontri camerali che

generale: da tempo il contratto è chiamato e conformato nel senso di contribuire al raggiungimento di interessi solidaristici esterni alle parti, basti pensare alla copiosa legislazione lavoristica.

Gli interrogativi riguardano soprattutto il profilo "politico" e si svolgono su vari piani, ovviamente interconnessi tra loro.

La transizione verso lo sviluppo sostenibile ha un costo, di questo è bene essere consapevoli. Un costo che non sembra destinato a venire meno neanche ammettendo che dall'applicazione di norme più stringenti riguardo alla catena del valore possa derivare un vantaggio per le imprese [29], specie le pmi domestiche, la cui conformità agli standards fissati dal legislatore è certamente maggiore, e comunque più facilmente controllabile rispetto alla filiera produttiva interamente dislocata in un paese terzo. A prescindere infatti da ogni considerazione - comunque necessaria in un mondo sempre più globalizzato (e da ultimo esposto anche al rischio dell'ulteriore tsunami di una guerra commerciale combattuta a suon di dazi) - sull'impatto che l'effetto ipotizzato potrebbe avere nei paesi terzi dove la filiera è delocalizzata, i costi di produzione, comunque, saranno molto probabilmente più alti, e il prodotto finale avrà quindi, molto probabilmente, un costo maggiore. Un costo che dovrà essere pagato dal consumatore finale.

Il ruolo del consumatore nella transizione verso lo sviluppo sostenibile non è stato ancora adeguatamente approfondito, ma certamente non pare affatto secondario. I maggiori costi che le imprese saranno chiamate a sopportare saranno infatti pagati (quanto meno) anche dal consumatore finale. È vero che i consumatori mostrano una certa sensibilità per politiche green, e per sistemi

dalle successive attività di audit, che …[l'] appaltatrice non ha la pur minima capacità di produzione e che, dovrà esternalizzare i processi produttivi a società terze (…) che a loro volta non hanno le capacità produttive per evadere i volumi commissionatigli». Ciò, precisa la procura «non significa che Loro Piana abbia piena consapevolezza delle condizioni di grave sfruttamento in cui operano i lavoratori, ma quantomeno è certo che non ha una struttura organizzativa adeguata ad impedire di aver rapporti commerciali con soggetti indagati per il reato di caporalato». La società Loro Piana ha dichiarato in una nota che «in violazione dei suoi obblighi legali e contrattuali, il fornitore non ha fornito informazioni in merito all'esistenza di questi sub-fornitori» …e che [la stessa Loro Piana], non appena messa al corrente della situazione, ha … «interrotto ogni rapporto con il fornitore coinvolto in meno di 24 ore. Loro Piana - prosegue la nota - condanna fermamente qualsiasi pratica illegale e ribadisce il proprio continuo impegno nella tutela dei diritti umani e del rispetto di tutte le normative vigenti lungo l'intera filiera produttiva ed esprime la propria totale disponibilità a collaborare con le autorità competenti in merito alla vicenda». Per il Tribunale tuttavia tale «meccanismo è stato colposamente alimentato dal grande marchio, che non ha verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici e sub-appaltatrici». Il risultato è un «sistema tossico» basato sullo «sfruttamento di manodopera irregolare e clandestina», in cui l'azienda appaltatrice «può competere sul mercato solo esternalizzando le commesse agli opifici cinesi, riuscendo ad abbattere i costi grazie all'impiego di manodopera irregolare».

[29] The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): an analysis of the potential economic and legal impacts cit., p. 6, «Notwithstanding the costs of compliance, the CSDDD is likely to have positive economic effects by increasing the product, labour, and financial market attractiveness of compliant companies falling within its scope and by encouraging operational improvements», e ancora, p. 34 «The Directive could also affect the geographical localization of production activities – with an impact that is not clearly predictable in advance – depending on how evenly the CSDDD is applied across jurisdictions, on business assessments of compliance costs and benefits of due diligence, and on the. degree of enforcement by foreign suppliers of European businesses. On the one hand, the Directive may encourage the reshoring of activities, increasing output and employment in the EU at the expense of production and supply partners previously located in areas with lower standards of human rights and environmental protection. Furthermore, second-order effects may arise from the higher cost of sourcing intermediate inputs from outside the EU. On the other hand, if compliance with the Directive is considered excessively costly and the degree of enforcement by suppliers located in other parts of the world is lower, offshoring to areas outside the EU could occur».

di produzione ecosostenibili, ma questa sensibilità non è, per cd, illimitata. E non a caso, la politica finora "utilizzata" di affidare la responsabilità sociale dell'impresa al deterrente rappresentato dal danno reputazionale che alla stessa potrebbe derivare dalla conoscenza da parte del consumatore di politiche aziendali poco o nulla sostenibili, non ha dato i frutti sperati. I consumatori, infatti, sono, per lo più, perfino disposti a pagare un prezzo maggiore un prodotto o un servizio se sostenibile, se green, ma fino ad un certo limite, rappresentato dalla possibilità, comunque, di acquistarlo. Pagare qualche euro in più un detersivo ecologico o donare qualche euro di compensazione per l'uso dell'aereo non rappresenta in genere per il consumatore un problema (anzi, forse aiuta persino a mettersi la coscienza a posto, ad un costo in fondo basso). Dovere ritornare al vecchio (sicuramente molto ecologico ma poco piacevole) "olio di gomito", o rinunciare ad aggiornare il proprio guardaroba o a viaggiare potrebbe, invece, non avvenire in modo altrettanto sereno.

In ogni caso, operare scelte non di facciata, autenticamente *green* e in grado di determinare in tempi ragionevoli un impatto sull'ecosistema umano e ambientale, potrebbe richiedere decisioni ben più radicali e sacrifici per il consumatore ben più significativi dei pochi spiccioli che gli sono richiesti negli esempi citati. I costi necessari a rendere quel bene o quel servizio autenticamente sostenibile potrebbero rivelarsi talmente elevati da finire con l'escludere una fetta significativa di consumatori da quel bene o quel servizio. Eliminare dalla filiera produttiva del tessile chi produce al di sotto degli standards previsti potrebbe rivoluzionare la moda low cost, "costringendo" i consumatori ad un virtuoso "riciclo". Un risultato che molti potrebbero giudicare auspicabile (e con non poche ragioni, basti pensare alle cataste di abiti abbandonate in luoghi una volta incontaminati), ma i cui effetti sarebbe ingenuo immaginare confinati nel mero voluttuario. Vi sarebbero probabilmente ricadute, non solo economiche, da non sottovalutare, sia nei paesi dove tali beni sono prodotti, sia dove sono consumati, e quindi anche nella UE.

In altri ambiti, le conseguenze potrebbero essere anche più gravi, almeno per i paesi dove quei prodotti sono consumati, e segnatamente la UE. Eliminare chi, per esempio, produce in modo "insostenibile" le (inquinantissime) microchip potrebbe avere effetti tutt'altro che insignificanti. Il drastico aumento del costo dei devices informatici interamente prodotti secondo le stringenti regole dettate dal legislatore europeo, dato il rilievo crescente assunto da questi strumenti nella vita di tutti, potrebbe infatti comportare la progressiva marginalizzazione dell'ampio numero di chi non è in grado di acquistare il modello più nuovo e performante. In buona sostanza, il rischio di allargare la forbice di diseguaglianza, o quanto meno di renderla più evidente (anche questo, a ben vedere, un effetto da non sottovalutare) a chi non potrà più accedere a quel bene non può essere ignorato o trascurato.

Superfluo osservare che per "sostenere" questa sostenibilità sarà necessario un forte intervento pubblico di supporto alle imprese europee, che rischiano altrimenti di uscire fuori dal mercato, ormai (e tutt'ora, ma ci si potrebbe forse chiedere fino a quando) globale e reso ancor più incerto da politiche commerciali non decise dalla UE e non certo ad essa favorevoli. Tale intervento,

tuttavia dovrà fare i conti da un lato, oltre che con le regole in tema di aiuti di stato, con i trattati internazionali (qualora si scelga di imporre dazi su merci provenienti da paesi terzi e prodotte senza gli standard prefissati dalla Direttiva[30], che potrebbero aggiungersi a quelli esito delle attuali tensioni commerciali planetarie), dall'altro con la sostenibilità economica del sostegno, che rischia, specie per i paesi con forte indebitamento, di essere limitata[31].

Occorrerà infine una forte coesione politica per imporre scelte inevitabilmente impopolari e gestire questa trasformazione[32]. Superfluo a questo punto ricordare che, al netto di ogni valutazione se si tratti di un compromesso inutilmente al ribasso o del miglior compromesso realisticamente raggiungibile, la direttiva è stata fortemente ridimensionata. Con malizia, certamente biasimevole, ci si potrebbe chiedere se tale ridimensionamento non esprima una (certamente sempre) apprezzabile consapevolezza circa la propria reale capacità di "sostenere" tutto questo.

Sotto altro profilo, la Direttiva, e a ben vedere buona parte della politica UE in tema di sostenibilità, e non solo, appare ispirata dalla convinzione che, così come il potere contrattuale dell'impresa capofila può costringere la controllata ad adeguarsi agli standards richiesti, così la UE, in virtù del proprio peso politico ed economico, è in grado di indurre paesi terzi a scelte maggiormente virtuose. Difficile stabilire se si tratti di convinzione ragionevole e pienamente fondata o inquinata da una sopravvalutazione del proprio peso politico ed economico nell'attuale scenario mondiale che la rende un poco velleitaria. Certamente, una "bella scommessa".

Sullo sfondo, un interrogativo di fondo, che investe (anche questa volta) non solo la Direttiva ma tutta la politica UE in tema di sostenibilità: la stessa idea di sviluppo sostenibile appare costruita su alcuni presupposti la cui fondatezza, tuttavia, si presenta più auspicata che provata. Tra questi, che l'innovazione tecnologica possa non solo rendere possibile uno sfruttamento più efficiente delle risorse, ma che possa compensare integralmente il loro esaurimento, che sia possibile, anche grazie all'innovazione tecnologica, individuare nuove risorse che non producano alcun impatto negativo sull'ambiente e anzi sull'ecosistema umano, che il danno all'ambiente, anche futuro, possa essere sin da ora esattamente previsto, valutato e monetizzato, che sia possibile il riciclo illimitato dei materiali utilizzati, che un sistema di produzione ispirato alla logica della costante espansione possa svolgersi in sintonia con l'ecosistema umano. E così via in un crescendo di confortanti e (almeno apparentemente) granitiche, speranze.

Ma uno sviluppo compatibile con l'aspirazione a standard di vita sempre più alti e per una popolazione sempre più ampia, in sostanza, uno sviluppo sostenibile[33] è davvero possibile o si tratta di una contraddizione in termini, di

[30] Sul punto cfr. anche L. LIONELLO, *Il Green Deal europeo. Inquadramento giuridico e prospettive di attuazione*, in *Jus-online*, n. 2/2020, p. 138.

[31] L. LIONELLO, *op. cit.*, pp. 28-29, A. LALLI, *op. cit.*, p. 22.

[32] A. LALLI, *op. cit.*, p. 23. La direttiva si inserisce nel Green deal europeo, un progetto estremamente ambizioso che dovrebbe trasformare «la UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo che: - nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra; - la crescita economica venga dissociata dall'uso delle risorse; - nessuna persona e nessun luogo siano trascurati».

[33] Dubbi in merito alla possibilità di coniugare sviluppo e sostenibilità sono espressi anche da M. LIBERTINI, *op. cit.*, p. 75 ss. «Vi è una contraddizione irrisolta fra l'idea dello sviluppo sostenibile e la valenza positiva che si

una rassicurante illusione alimentata in parte dalla prospettiva (o, forse, dalla speranza) di nuove opportunità economiche e soprattutto dall'inconfessato timore di dovere abbassare i nostri standard di vita?

continua ad attribuire allo sviluppo demografico e alla crescita economica misurata mediante il PIL, senza considerare le conseguenze che ciò comporta in termini di uso di risorse naturali e di trasformazioni energetiche necessarie» (p. 77) e S. BALDIN, *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, in *Riv. diritti comparati*, n. 3/2022, p. 249. Sul punto v. anche F. D'ALESSANDRO, *Il mantello di San Martino, la benevolenza del birraio e la Ford modello T, senza dimenticare Robin Hood (divagazioni semi-serie sulla cd responsabilità sociale dell'impresa e dintorni)*, in *Riv.dir.civ.*, 2022, p. 409 ss.